



Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel 0422 885406 – Tel/Fax 0422 779186 e-mail: TVIC83700A@istruzione.it o segreteria@icgiavera.it PEC: TVIC83700A@istruzione.it o segreteria@icgiavera.it PEC: segreteria@icgiavera.it PEC: TVIC83700A@icgiavera.it o segreteria@icgiavera.it o segreteria@icgiavera

Prot. 1274/II.10 Nervesa della Battaglia, 16/02/2022

Il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 10.00 nei locali della Sede dell'Istituto Comprensivo, in via Bombardieri del RE, 12, viene sottoscritto il presente

Contratto Collettivo dell'Istituto Comprensivo di Giavera del Montello (TV) a. s. 2021/2022

L'accordo viene sottoscritto tra:

Parte Pubblica: Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Tiziana Mussato

Parte Sindacale Sindacati Scuola Territoriali: Terminale Associativo FLC/CGIL Stella Livia Terminale Associativo SNALS Zuccon Serenella Rappresentante Provinciale UIL SCUOLA Trevisiol Ivano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

e-mail: TVIC83700A@istruzione.it o segreteria@icgiavera.it PEC: TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT sito: www.icgiavera.edu.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

(ai sensi dell'art.22 comma 4 C8 del del C.C.N.L. del 19.04.2018)

VISTO il CCNL 2006/2009 del 29.11.2007;

VISTO il CCNL 2016-18 del 19.04.2018;

VISTO il CCNL per il biennio economico 2016/2018;

VISTA l'intesa tra il MIUR e le OO.SS. del 18.05.2010;

VISTA la nota MIUR prot. N. 9245 del 21.09.2010;

VISTA la L.59/97;

VISTO IL D.L. 165/2001:

VISTO il D.P.R. 275/99;

VISTO il D.L.vo 150 del 27/10/2009;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2010 n. 7;

VISTO il D.L.vo 141 del 01/08/2011

VISTO il P.T.O.F. triennio 2019-2022:

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, in coerenza con quanto stabilito dal Piano dell'Offerta Formativa;

tra il Dirigente Scolastico, prof.ssa Tiziana Mussato, i Terminali Associativi: Stella Livia e Zuccon Serenella e i seguenti rappresentanti accreditati, designati dalle OO.SS.:

Trevisiol Ivano,

si stipula la seguente Ipotesi di Contratto Integrativo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo di Scuola (CIS) si applica a tutto il personale della Scuola ed ha validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo e può altresì essere modificato e/o integrato a seguito di innovazioni legislative.

- 2. Il presente contratto definisce, inoltre la misura dei compensi previsti per lo svolgimento delle attività finanziate con il fondo per il Miglioramento dell'Offerta formativa:
 - A) il Fondo per L'Istituzione Scolastica
 - a) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente della cui collaborazione il Dirigente Scolastico intende avvalersi in modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative (art. 34 del CCNL 2006/2009); (L.107/2015 comma 83. "Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica").
 - b) definizione della misura dei compensi per le prestazioni autorizzate eccedenti l'orario di servizio del personale ATA (art. 51, comma 4 CCNL2006/2009);
 - c) definizione dei compensi forfetari da attribuire al personale impegnato nelle attività da retribuire ai sensi dell'art. 88 comma 1 CCNL 2006/2009 novellato dall'art.40 del CCNL 2016-18;
 - d) misura del compenso al personale docente che attua la flessibilità organizzativa e didattica (art. 88 comma 2 lett. a CCNL 2006/2009);
 - B) Le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'Art.2, comma 2, 2° alinea del CCNL 7 agosto 2014;
 - C) Le risorse destinate alle Funzioni Strumentali al PTOF di cui all'Art.2, comma 2, 3° alinea del CCNL 7 agosto 2014;
 - D) Le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'Art.2, comma 2, 4° alinea del CCNL 7 agosto 2014;
 - E) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
 - F) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007.
 - G) le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, delle Legge 107/2015, come modificato dalla Legge n. 160/2019 che ha previsto che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 1, comma 126, della 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione". Tali risorse, pertanto, confluiscono nel fondo per il pagamento del salario che è ripartito secondo quanto deciso dalla contrattazione d'Istituto (CCNL 2016-2018, art. 22, c. 4 lettera c2 "criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto).
- 3. La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della Scuola.
- 4. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti e dei doveri contrattuali.
- 5. Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui all'art. 22 comma 4 del CCNL 19/04/2018:
 - c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
 - c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
- c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

Art. 2 – Durata e vigenza contrattuale

L'Amministrazione provvederà a inviare la presente ipotesi di contratto collettivo integrativo
agli Organismi competenti per la verifica della compatibilità economico-finanziaria. Decorso
tale termine si potrà procedere alla stipula del contratto che avrà valore per l'anno scolastico in
corso.

Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo contratto integrativo d'istituto, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

TITOLO II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI (CCNL 2016-2018, artt. 4 - 8)

CAPO I -RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali (dirigente scolastico, rappresentanza sindacale unitaria e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL), improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
- 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
- 3. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto, per quanto di competenza, delle delibere degli organi collegiali.

Art. 4 - Strumenti delle relazioni sindacali

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
- 2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, il Dirigente può avvalersi in sede di contrattazione della consulenza di personale della segreteria e del DSGA o dei suoi collaboratori.

Art. 5 –Informazione

- 1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2);
- 2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 - Confronto

- 1. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
- Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
 - d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);
 - e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 7 - Contrattazione integrativa

- 1. Si rinvia al Capo I, Art.1, comma 5.
- 2. Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto.
- 3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi. Non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Art. 8 – Tempi della contrattazione

La sessione negoziale di contrattazione integrativa deve essere avviata entro il 15 settembre e non potrà protrarsi oltre il 30 novembre .Nelle materie di cui ai punti c2, c3 e c4 dell'art. 22 –CCNL 2016/18, qualora non si raggiunga l'accordo e il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, il dirigente scolastico potrà sulle stesse provvedere in via provvisoria fino alla successiva sottoscrizione proseguendo peraltro nelle trattative al fine di pervenire alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata della sessione negoziale è di 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

1. Per quanto riguarda la trattativa sulle materie di cui ai punti c1, c5, c6, c7, c8 e c9 qualora, decorsi 30 giorni dal loro inizio, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, non si raggiunga un accordo, le parti riassumeranno le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Art. 9- Interpretazione autentica

- 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del CIS, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, indicando la materia e gli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
- 3. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
- 4. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto e fino al termine della stessa.

Art. 10 - Rapporti tra RSU e DS

1. La convocazione degli incontri con la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL va effettuata dal Dirigente Scolastico in accordo con la R.S.U. con almeno cinque giorni di anticipo e l'eventuale richiesta di convocazione da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art. 11 – Tutela e patronato

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere informazioni e accesso a tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati. Hanno altresì diritto all'accesso agli atti nei modi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e seguenti e dal D. Lgs. 196/2003 e seguenti.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(CCNL 2016/18 art. 22, commi 4 e 1)

Art. 13 - Normativa di riferimento

- 1. Il presente Contratto Integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo, dal D.L.vo 81/2008, dal D.L.vo 626/94, dal D.L.vo 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 07/05/96 ed entro quanto stabilito dal CCNL Scuola del 19/04/2017, e dal Decreto 2/10/2000.
- 2. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art. 14 - Soggetti Tutelati

- 1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che prestano servizio nell'Istituzione Scolastica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
- 2. Ad essi sono equiparati tutti gli alunni dell'Istituzione Scolastica che facciano uso di strumenti di lavoro nei laboratori, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
- 3. Sono altresì da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli alunni presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare.

- 4. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la Legge correla al numero delle unità di personale impegnato presso l'Istituzione Scolastica.
- 5. Gli alunni sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di Emergenza.
- 6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione Scolastica, si trovino all'interno di essa.

Art. 15- Obblighi in materia di Sicurezza del Dirigente Scolastico

- 1. Il Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96 ha i seguenti obblighi di sicurezza:
 - Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature videoterminali;
 - Valutazione dei rischi esistenti;
 - Elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicati i criteri di valutazione seguiti,
 le misure ed i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
 - Designazione del personale incaricato dell'attuazione delle misure: D.S. R.S.P.P. R.L.S.
 Referenti per la Sicurezza;
 - Istituzione dell'Albo della Sicurezza per l'affissione del Documento di Valutazione dei Rischi, del Piano di Evacuazione, dell'Organigramma di Addetti e Responsabili, del Manuale di Informazione di "Norme regolamentari e comportamentali" indicate dal Dirigente Scolastico e dei Numeri di Telefono utili in caso di emergenza;
 - Informazione e formazione in favore degli alunni e del personale scolastico, da organizzare compatibilmente con ogni altra attività didattica, sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 16 - Servizio di Prevenzione e Protezione

- 1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, un Responsabile per la Sicurezza che possegga i titoli previsti dalla Legge ed almeno un Referente per plesso/scuola che collaborerà con il R.S.P.P.
- 2. I lavoratori docenti ed ATA designati alla "Prevenzione Incendi", alla "Evacuazione" e al "Primo Soccorso" devono possedere la formazione necessaria allo svolgimento del compito loro affidato e disporre di mezzi e di tempo adeguati alle necessità emergenti nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 17 - Documento di Valutazione dei Rischi

- 1. Il Documento di Valutazione dei rischi è sottoscritto dal Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione del R.S.P.P..
- 2. Il Documento viene revisionato annualmente.

Art. 18 - Sorveglianza sanitaria

- 1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il Documento di cui all'art. 6 abbia evidenziato un rischio per la salute, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
- 2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori siano esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute, ad es. l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel D.P.R. 303/56, nel D.L.vo 77/92 e nello stesso D.L.vo 626/94 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
- 3. L'individuazione del medico che svolga la sorveglianza sanitaria può essere concordata con la ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzioni di tipo privatistico e la scelta del medico deve avvenire tra medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Treviso.

Art. 19 - Servizio di Primo Soccorso

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di Primo Soccorso designando per tale compito previa consultazione del R.L.S., se designato dalla RSU, tutto il

- personale formato garantendo un'equa distribuzione nei turni di lavoro e comunque in numero non inferiore a due addetti per sede, individuati tra i dipendenti docenti e ATA.
- 2. Gli addetti, se sprovvisti di specifica formazione, devono essere appositamente formati.
- 3. Il Dirigente Scolastico individua apposito locale dotato di attrezzatura minima (Valigetta e Cassetta di P.S.) per le operazioni di Primo Soccorso.

Art. 20 - Riunione periodica di Prevenzione e Protezione dei rischi (art.11/L.626)

- 1. Viene indetta almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi alla quale partecipano, oltre al Dirigente Scolastico stesso o un suo rappresentante che la presiede, il R.S.P.P., il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed eventuali esperti.
- 2. La riunione periodica è convocata con almeno 5 giorni di anticipo e con o.d.g. specifico.
- 3. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Art. 21- Rapporti con gli Enti Locali proprietari

- 1. Ai sensi della normativa vigente, per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico, di ordinaria e straordinaria manutenzione, il Dirigente Scolastico presenta all'Ente Locale proprietario degli edifici richiesta formale e motivata di adempimento.
- 2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza necessari nella contingenza ed informa tempestivamente l'Ente Locale.

Art. 22 - Attività di aggiornamento, formazione ed informazione

- 1. Vengono realizzate le attività di formazione destinate ai soggetti di cui all'art. 3 della presente contrattazione, nei limiti delle risorse disponibili.
- 2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.L. lavoro/sanità del 16/09/97 richiamati al comma 2 del precedente art. 5.

Art. 23 - Prevenzione incendi e protezione contro i rischi particolari

- 1. Ai sensi della normativa vigente, il Piano di Evacuazione, predisposto e tenuto aggiornato a cura del R.S.P.P., deve essere affisso all'Albo della sicurezza.
- 2. Nel Piano devono essere previste almeno due prove di evacuazione generale nell'arco dell'anno scolastico.

Art. 24 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- 1. Nell'Istituto viene designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nell'ambito della R.S.U.; se la RSU non individua al proprio interno la figura del RLS, tutto il personale (docente e ATA) può di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU.
- 2. Con riferimento alle attribuzioni del R.L.S., disciplinate negli articoli 18 e 19 del D.L.vo 626/94, le parti concordano su quanto segue:
- a) Il R.L.S. ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al D.S. le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il R.S.P.P.
- b) La consultazione da parte del D.S. si deve svolgere in maniera tempestiva. In tale occasione il R.L.S. si esprime sulla designazione del responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione, sul Piano di Valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituzione Scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5, del D.L.vo 626/94.
- c) Il R.L.S. ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze, ai preparati pericolosi, alle attrezzature e agli ambienti di lavoro. Riceve inoltre informazioni sulle certificazioni relative all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali.
- d) Il R.L.S. ha diritto alla formazione prevista dall'art.19, comma 1, lett. g) del D.L.vo 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di ore 32. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.L.vo 626/94 e dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/97, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
- e) Il R.L.S. può utilizzare la linea telefonica e materiale di segreteria all'uopo messo a disposizione dal D.S. per le incombenze di cui al D.L.vo 626/94.
- f) Il R.L.S. non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

g) Per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.L.vo 626/94, il R.L.S. oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali utilizza appositi permessi orari pari a n.40 ore annue che sono considerati tempo di lavoro.

TITOLO IV

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO

(CCNL 2016/18 art. 22, commi 4 e 2)

Art. 25 criteri per l'accesso al Fondo di Istituto

- 1. Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto al compenso orario lordo dipendente definito dal CCNL.
- 2. I compensi a carico del fondo vengono erogati con compenso orario per le ore effettivamente prestate, oppure in maniera forfetaria.
- 3. Per il personale ATA l'accesso al FIS trova riferimento nelle prestazioni aggiuntive e nell'intensificazione dell'attività lavorativa,
- 4. Per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo in rapporto al PTOF e al piano delle attività formulate dal DSGA, vengono considerati:
 - la disponibilità,
 - la competenza a svolgere i compiti individuati,
 - la presenza di esperienze pregresse e, se richiesto, di specifici titoli, nella prospettiva di garantire a tutto il personale accesso al fondo senza preclusioni e di elevare la qualità complessiva del servizio pubblico d'istruzione.
- 5. Relativamente all'individuazione del **personale Docente** retribuito con il Fondo d'Istituto i criteri che determinano le nomine sono:
 - Collaboratori del DS
 - Referente di sede e alla sicurezza: il Dirigente Scolastico individua i docenti in base alla continuità e alla disponibilità;
 - Coordinatori: il Dirigente Scolastico individua i docenti preposti sulla base della conoscenza delle classi, continuità, competenza;
 - Coordinatori di Dipartimento: il Dirigente Scolastico individua i docenti preposti sulla base della competenza;
 - Referenti di educazione civica (rete Ambito n. 13);
 - Referente di commissione, responsabile dei laboratori: il Dirigente, individua i docenti preposti sulla base di disponibilità, competenze ed esperienze;
 - Responsabile di progetto: il Dirigente individua i docenti preposti sulla base di disponibilità, competenze ed esperienze, favorendo la più ampia partecipazione alla progettualità d'Istituto
 - Funzioni strumentali: i docenti preposti saranno individuati sulla base di disponibilità, competenze ed esperienze, fatte salve le prerogative del Collegio dei Docenti
 - Referenti Rete Sistema integrato 0-6 (Infanzia);
 - Team digitale: il Dirigente individua i docenti preposti sulla base di disponibilità, competenze
 - Referenti Bullismo: il Dirigente individua i docenti preposti sulla base di disponibilità, competenze.
- 6. Relativamente al **personale ATA** viene compensato il lavoro straordinario finalizzato alla funzionalità della scuola e preventivamente autorizzato fino al tetto massimo di spesa complessiva lordo dipendente come da tabella allegata. Ulteriori ore di straordinario saranno compensate con recuperi. Il personale può scegliere tra compenso o recupero.
- 7. Visto il piano delle attività, vengono incentivate l'intensificazione del lavoro e le prestazioni aggiuntive per l'attuazione del PTOF e dei servizi amministrativi.
- 8. Incarichi specifici vengono assegnati secondo i seguenti criteri:

- Ripartizione proporzionale tra il numero degli addetti non in possesso della 1° posizione economica.
- Ripartizione per settore sulla scorta del valore dell'importo delle rispettive posizioni economiche (AA/CS), in rapporto all'orario settimanale di servizio e alla durata della nomina.
- Complessità dell'incarico come da indicazioni presenti nel piano delle Attività ATA;
- Domanda di accesso al FIS e di assegnazione incarico specifico

Art.26 Criteri per la ripartizione delle risorse del FIS tra docenti e ATA

Viene utilizzato il criterio di ripartizione numerico in base all'organico di diritto dell'Istituto del personale Docente e ATA

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 165/2001, provvederà ad affidare gli incarichi relativi all'effettuazione delle prestazioni con lettera indicante:

- tipo di incarico;
- impegni conseguenti;
- compenso forfetario o orario
- modalità di documentazione e certificazione dell'attività svolta.

Tutti i compensi forfetari, in caso di assenze superiori a 40 giorni continuativi, saranno corrisposti in ragione proporzionale alla effettiva presenza in servizio.

La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo. Il personale interessato dovrà consegnare in segreteria, entro il 15 giugno, il modello di rendicontazione ai fini della liquidazione del compenso.

TITOLO V

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI

(CCNL 2016/18 art. 22, c.4 c3)

Art. 29 – Compensi per ore eccedenti

- 1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti massimo di sei ore settimanali.
- 2. La disponibilità può essere data dai docenti:
 - a. fin dalla prima ora;
 - b. per ore successive (esclusa la prima).
- 3. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale ed hanno carattere di impegno di servizio.
- 4. Le ore eccedenti saranno compensate come da norma.

Art. 30 – Compensi accessori nei progetti PON

- 1. In base alle specifiche competenze, i docenti possono candidarsi nei ruoli di esperto/tutor in progetti PON per bandi interni/esterni all'Istituto.
- 2. Anche il personale ATA può accedere a compensi accessori per incarichi specifici relativi allo sviluppo dei progetti PON.

3. Nell'individuazione del personale cui attribuire l'incarico, viene data la precedenza ai docenti interni, sulla base dei criteri definiti dal bando stesso

Art. 31 - Collaborazione plurime del personale docente

- 1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti interni o di altre Istituzioni scolastiche che a ciò si siano dichiarati disponibili secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
- 2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.

Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce il mandato.

Art. 32 - Prestazioni aggiuntive del personale ATA

- 1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente sentito il DSGA può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
- 2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. continuità di servizio;
 - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
- 3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
- 4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
- 5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

TITOLO VI

(CCNL 2016/18 art. 22, comma 4)

Art. 33 - Valorizzazione del personale scolastico

La Legge n. 160/2019 ha previsto che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 1, comma 126, della 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione". Tali risorse, pertanto, confluiscono nel fondo per il pagamento del salario che sarà ripartito secondo quanto deciso dalla contrattazione d'Istituto (CCNL 2016-2018, art. 22, c. 4 lettera c2 "criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto) per retribuire gli impegni aggiuntivi del personale docente e quelli del personale ATA nonché tutti gli apporti messi in atto per la realizzazione del PTOF e per il raggiungimento degli obiettivi del RAV.

Una quota delle risorse sarà destinata ai docenti per la valorizzazione degli stessi, ex art. 1 cc. 126-128 della legge 107/2015 e art. 22 c. 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018.

I compensi individuali, in base ai criteri stabiliti dal Comitato di valutazione e su assegnazione motivata del Dirigente Scolastico, sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali, ai sensi dell'art. 22, c. 4, alinea c4 del CCNL Istruzione e ricerca 2016/2018:

- a) il valore economico in euro di una unità di bonus viene conteggiato dividendo il premio totale disponibile per il totale dei punteggi acquisiti che viene moltiplicato per il punteggio di ciascuno dei docenti individuati come beneficiari;
- b) i beneficiari devono essere almeno il 20% degli aventi diritto;
- c) il compenso più alto non potrà essere superiore a euro 1.500.

TITOLO VII

DIRITTI SINDACALI (CCNL 2016/18 art. 22, commi 4 e 5)

Art. 34 - Attività sindacale

- 1. I lavoratori facenti parte della RSU hanno diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interessi sindacali.
- 2. Per gli stessi motivi le RSU possono, in caso di necessità, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.
- 3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
- 4. Le RSU hanno diritto di affiggere nelle bacheche materiale di interesse sindacale e del lavoro in conformità alla normativa vigente sulla stampa.
- 5. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalle RSU.
- 6. I componenti delle RSU hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa, previa richiesta verbale o scritta al DS.

Art. 35 - Assemblee in orario di lavoro

- 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
- 2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
- 3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
- 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
- 5. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
- 6. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con

comunicazione scritta, fonogramma o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

- 7. Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano pubblicate all'Albo Sindacale sul sito dell'Istituto nella stessa giornata in cui pervengono.
- 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione. Tutto il personale è tenuto a firmare le circolari interne per comunicare la partecipazione o non partecipazione all'assemblea entro la scadenza indicata nelle stesse. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Scaduti i termini indicati nessuno potrà più aderire alle assemblee e si provvede in ogni plesso ad organizzare l'attività scolastica con il personale in servizio.
- 9. Secondo quanto previsto dal CCNL, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale dovranno rimanere in servizio almeno un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico per edificio scolastico.
- 10. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico dando la possibilità di usufruire delle medesime ore di partecipazione.
- 11. I docenti impegnati nel tempo prolungato non possono partecipare alle assemblee dalle 11.00 alle 13.00 in quanto non rappresentano le ore terminali delle attività didattiche giornaliere.
- 12. Il dirigente scolastico per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
- 13. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.

Art. 36 – Permessi sindacali

- 1. I permessi sindacali per le RSU possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 2. La concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come atto dovuto.

Art. 37 – Modalità di sciopero

- 1. La comunicazione di indizione dello sciopero verrà inviata di norma tra il decimo e settimo giorno antecedente lo sciopero stesso, per consentire una ponderata valutazione, da parte del personale, della decisione di aderirvi, e per garantire in tempo congruo (preavviso di 5 giorni) la comunicazione alle famiglie circa la qualità del servizio erogato. Nello stesso periodo, tutti gli interessati sono tenuti a firmare per presa visione la comunicazione stessa e possono comunicare volontariamente la propria decisione di aderire o non aderire allo sciopero.
- 2. La comunicazione è irrevocabile.
- 3. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle lezioni, possono essere chiamati in servizio dall'inizio delle lezioni della giornata in cui è stato proclamato lo sciopero, per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.

4. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della Legge 146/90.

Art. 38– Contingenti minimi del personale ATA in caso di sciopero

- 1. Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi essenziali, si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio.
- 2. Il contingentamento riguarda solamente il personale ATA ed è finalizzato esclusivamente "ad assicurare le prestazioni indispensabili" previste dal comma 1 dell'art. 2 della Legge 146/90 e cioè:
 - a. svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali (n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico nel plesso dove si svolgono gli esami o gli scrutini);
 - b. il tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato (DSGA, n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico).
 - c. numero 1 collaboratore scolastico dove, eccezionalmente, viene mantenuto il servizio mensa.
 - 3. Il DS, in occasione di ciascuno sciopero, individuerà, sulla base della comunicazione volontaria del personale in questione, i nominativi da includere nei contingenti in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. I soggetti individuati hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

TITOLO VIII

(CCNL 2016/18 art. 22, commi 4 e 7)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITA' ORARIA PER IL PERSONALE ATA

Art. 39 - Flessibilità di orario del personale ATA

Orario Flessibile – Tale tipologia di orario di lavoro è funzionale alle finalità istituzionali della scuola e di apertura all'utenza. Individuato l'orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l'orario flessibile. Quest'ultimo consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale, fermo restando, le necessità connesse al piano dell'offerta formativa, la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. I dipendenti che ne facciano richiesta e che si trovino in particolari situazioni di legge (legge 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92), devono essere favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso non venga adottato dalla scuola.

- 1. Per il personale ATA si distingue la flessibilità "istituzionale" dalla flessibilità "occasionale".
- 2. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per flessibilità "istituzionale" si intende la possibilità di assumere e smettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario, nella misura da concordare con il DSGA e il Dirigente scolastico.

- La flessibilità "istituzionale" è concessa con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che: 1) le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata; 2) la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
- 4. La concessione della flessibilità "istituzionale" resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.
- 5. L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.

TITOLO IX

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale (CCNL 2016/18 art. 22, c.4 c7)

Art. 40 Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale VEN 13 e gestisce le risorse finalizzate all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.

- 1. Per la formazione dei docenti in anno di formazione e prova, dei referenti per l'Educazione Civica nonché per la formazione del personale ATA (passweb), le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale VEN 13, Scuola Polo che attraverso i propri Organi statutari e gestionali provvede altresì alla ripartizione delle risorse fra ogni Istituzione scolastica.
- 2. Le risorse complessive attribuite all'Istituto per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale previste dal PTOF e valutate dal Collegio dei Docenti.

TITOLO X

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio - Diritto alla disconnessione (CCNL 2016/18 art. 22, c.4 c)

- **Art. 41** 1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico/bacheche entro le ore 19.00 dal lunedì al venerdì, entro le ore 14.00 il sabato; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso.
 - 2. Il dipendente ha diritto di ignorare tali messaggi/comunicazioni, senza che nulla possa essergli imputato in proposito, fino alla ripresa del servizio e comunque fino alle ore 9.00 del giorno successivo.
 - 3. Nel periodo di emergenza sanitaria le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per le comunicazioni di carattere urgente (Provvedimenti del SISP, disposizioni del Dirigente Scolastico relative alla sospensione dell'attività didattica, informative in merito alla positività al Covid-19 degli allievi, ecc.)

TITOLO XI

IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI (CCNL 2016/18 art. 22, c.4 c 9)

Art. 42– Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO XII TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 43 - Clausola di salvaguardia finanziaria

- 1. In caso di esaurimento del FIS, il Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.48, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001 può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
- 2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
- 3. Qualora fossero attribuiti all'Istituto ulteriori fondi inerenti il FIS, essi saranno oggetto di contrattazione e saranno distribuiti riconvocando il tavolo della contrattazione.
- 4. La valorizzazione del personale docente scolastico sarà attribuita in base ai criteri generali previsti al precedente art. 33.

Art. 44 – Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa

1. Nel complessivo Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa confluiscono le sottoelencate risorse, definite al lordo dipendente:

	EURO
Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal Ministero	51.443,06
Istruzione (FIS)	
Funzioni strumentali al PTOF	4.407,98
Valorizzazione personale Scolastico	14.275,67
Incarichi specifici al personale ATA	3.066,04
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.450,27
Misure incentivanti per progetti Aree a rischio di cui all'art. 2, comma 2,	2.579,29
CCNL07/08/2014	
Attività complementari di educazione fisica	832,31

Art. 45 – Ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione scolastica

- 1. Il Fondo per l'Istituzione scolastica riguarda sia il personale docente che il personale ATA.
- 2. Valutati i rispettivi carichi di lavoro e le necessità dell'Istituto, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili relative al FIS per incentivazione e compensi accessori così definiti:

FONDO DI ISTITUTO A.S. 2021/2022	45.285,82
Economie comuni a. s. 2020/2021	486,13
TOTALE	45.771,95
72% - docenti	32.955,81
Economie FIS - 20-21	3.506,79

Giochi sportivi studenteschi a. s. 20-21		967,03
	TOTALE FIS docenti - A.S. 21-22	37.429,63
28% - ATA		12.816,15
Economie FIS - A.S. 20-21		1.778,16
	TOTALE FIS ATA - A.S. 21-22	14.594,31
		·
		Euro
TOT FIS DOCENTI		37.429,63
TOT FIS ATA		14.594,31
SOST DSGA		473,63
IND DIREZIONE		5.683,60
	TOTALE	58.181,17
ART 9 - A.S. 20-21		2.004,7

Art. 46 – Ripartizione del Fondo per l'Istituzione Scolastica per compensi al personale docente

FONDO DI ISTITUTO - A.S. 2021-22		
1 31/2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 1 2 2		
Compensi ai collaboratori del Dirigente Scolastico	4.000,00	
Referenti di plesso	7.800,00	
Coordinatori di classe Scuola secondaria di primo	1.950,00	
grado (n.13)		
Tutor neoassunti	900,00	
Commissione Orario	800,00	
Responsabili Laboratori di sede e Animatore Digitale	1.500,00	
Referenti primo soccorso	700,00	
Referenti educazione civica	400,00	
Referente integrazione alunni stranieri	400,00	
Referente "In classe prima si legge meglio"	500,00	
Referente "In classe seconda si legge meglio"	500,00	
Referenti Rete 0-6	680,00	
Referente Giornalino "Don Milani News"	200,00	
Team digitale	800,00	
Referenti sicurezza	1.000,00	
Coordinatori dipartimenti disciplinari 1.800,00	1.800,00	
GLI 600,00	600,00	
Team bullismo	300,00	
Commissioni di Istituto		
Educazione alla salute	700,00	
Integrazione alunni stranieri	550,00	
Continuità nido/infanzia/primaria/secondaria	700,00	
Viaggi e viste di istruzione	300,00	
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.450,00	
Progetti di Istituto e di plesso	3.605,00	
Progetto recuperi almeno 100 ore	4.000,00	
Istruzione domiciliare	294,63	
	37.429,63	

Art. 47 - FUNZIONI STRUMENTALI

Orientamento - 2 docenti	800,00	
--------------------------	--------	--

Nella Scuola dell'infanzia si comincia a leggere - 2	800,00	
docenti		
Inclusione	1.407,98	
Educazione alla salute	700,00	
Continuità	700,00	
	4,407,98	

Art. 48 – Ripartizione del Fondo per l'Istituzione Scolastica per compensi al personale ATA

FIS Assistenti Amministrativi

Attività di particolare complessità e nuove procedure	5	€ 1.200,00
Sostituzione colleghi assenti	7	€ 300,00
Gestione Sito Istituzionale	1	€ 200,00
Adempimenti Privacy e DPO	1	€ 300,00
Ricognizione inventario	2	€ 344,00
Flessibilità orario	7	€ 800,00
Somma a disposizione per pagamento ore eccedenti - 30		€ 435,00
Total	e	3.579,00

FIS Collaboratori Scolastici

Addetti Primo Soccorso	26	€ 1.300,00
Addetti antincendio	11	€ 550.00
Sostituzione colleghi assenti	26	€ 2.650,00
Intensificazione cure igiene alunni infanzia	8	€ 928,00
Flessibilità orario	2	€ 500,00
Sostituzione colleghi assenti presso altro plesso	4	€ 525,00
Impegni aggiuntivi	7	€ 2.300,00
Somma a disposizione per pagamento ore eccedenti - 40		€ 500,00
Totale		9.043,00

Incarichi specifici Assistenti Amministrativi

Diretta collaborazione e sostituzione del dsga in caso di assenza	1	Art. 7
Coordinamento area personale e gestione informatizzata dei contratti, graduatorie e stato giuridico del personale docente scuola primaria	2	Art. 7
Graduatorie e stato giuridico personale docente scuola secondaria e personale ATA		Art. 7
	2	
Front office ed utenza interna ed esterna area alunni	2	€ 200,00
Sistemazione archivio corrente e storico		€ 100,00
Totale		300,00

Incarichi specifici collaboratori scolastici

Assistenza alunni inseriti e con difficoltà (uso servizi igienici e cura 14ccss €	.672.31
---	---------

dell'igiene personale – collaborazione con i docenti di sostegno nella realizzazione delle attività programmate fuori dall'aula, in presenza del docente		
n. 7 coll. scol	art. 7	
Totale		1.672,31
Totale completo		14,594,31